

REGOLAMENTO (CE) N. 863/2004 DEL CONSIGLIO**del 29 aprile 2004****che adegua il regolamento (CE) n. 2327/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio nel settore dei trasporti in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea¹ (in seguito denominato "trattato di adesione"), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea² (in seguito denominato "atto di adesione"), in particolare l'articolo 57, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione,

¹ GU L 236 del 23.9.2003, pag. 17.

² GU L 236 del 23.9.2003, p. 33.

considerando quanto segue:

- (1) Per taluni atti che restano validi anche dopo il 1° maggio 2004 e richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione, gli adattamenti necessari non sono stati contemplati nell'atto di adesione oppure sono stati contemplati, ma sono necessari ulteriori adattamenti. Tutti questi adattamenti devono essere adottati prima dell'adesione per entrare in vigore dalla data di adesione.
- (2) A norma dell'articolo 57, paragrafo 2 dell'atto di adesione, tali adattamenti devono essere adottati dal Consiglio in tutti i casi in cui il Consiglio ha adottato l'atto iniziale da solo o con il Parlamento europeo.
- (3) Il regolamento (CE) n. 2327/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che istituisce per il 2004 un sistema provvisorio di punti per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria nell'ambito di una politica dei trasporti sostenibile¹, dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ GU L 345 del 31.12.2003, pag. 30.

Articolo 1

Al regolamento (CE) n. 2327/2003 è aggiunto l'allegato seguente:

“Allegato III

Numero di punti da distribuire ai nuovi Stati membri				
Stato membro	Assegnazione di base per 12 mesi 2004	Quota proporzionale 2004 *	2005 **	2006 ***
Rep. Ceca	486 874	324 599	462 531	439 404
Cipro	3 040	2 027	2 888	2 744
Estonia	16 805	11 204	15 965	15 167
Lituania	42 037	28 026	39 935	37 939
Lettonia	21 669	14 447	20 586	19 556
Ungheria	730 208	486 830	693 698	659 013
Malta	14 592	9 728	13 862	13 169
Polonia	332 479	221 664	315 855	300 062
Slovacchia	144 248	96 170	137 036	130 184
Slovenia	356 448	237 644	338 626	321 694
TOTALE EUR 10	2 148 400	1 432 338	2 040 980	1 938 931

* Quota proporzionale distribuita per il periodo 1 maggio - 31 dicembre 2004

** Assegnazione di base 2004 - 5%

*** Assegnazione 2005 - 5%

”

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore subordinatamente e contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato di adesione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2004.

Per il Consiglio
Il presidente
M. McDOWELL